

IN QUESTA EDIZIONE



1. La proroga di „Ferragosto“
2. Pro memoria: Il termine di scadenza della comunicazione trimestrale IVA
3. Bonus pubblicità: Sono state definite le modalità attuative ed è disponibile il modello per la richiesta del bonus
4. Novità fiscali del “Decreto Dignità”

1

La proroga di „Ferragosto“

Per tutti i soggetti

Vi ricordiamo che gli adempimenti fiscali e i versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel periodo dallo 01/08/2018 al 20/08/2018 possono essere effettuati entro il 20/08/2018 senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Nel periodo 01/08/2018 al 31/08/2018 opera la “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della quale i termini decorrenti:

- prima dello 01/08/2018 si interrompono per tale mese;
- durante il periodo di “sospensione”, iniziano a decorrere appena dal 01/09/2018.

La “sospensione feriale” opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via breve, all’accertamento con adesione, al reclamo/mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

Vi comunichiamo inoltre, che i nostri uffici rimarranno chiusi nella settimana dal 13/08/2018 fino al 17/08/2018.

Vi auguriamo in ogni caso un Buon Ferragosto!

2 Pro memoria: Il termine di scadenza della comunicazione trimestrale IVA

Per soggetti IVA

Facendo riferimento al punto uno della nostra precedente circolare n. 9/2018, Vi ricordiamo che la liquidazione periodica IVA riferita al secondo trimestre del 2018 (ovvero ai mesi di aprile, maggio e giugno 2018), dev'essere inviata entro il 17/09/2018.

Nel caso in cui saremo noi fungere da intermediario autorizzato ai fini di trasmettere per conto Vostro il file dei dati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL, Vi chiediamo di volerci inviare il solito file dei dati entro il 28/08/2018, ad uno dei seguenti indirizzi mail: alice.carignani@bureauplattner.com oppure monika.miteva@bureauplattner.com.

Alla fine ricordiamo che entro l'01/10/2018 dovranno essere inviati i dati delle fatture ("spesometro") relativi al secondo trimestre 2018 (ovvero relativi al primo semestre 2018). A riguardo manderemo ancora un'apposita nostra circolare, chiedendovi di voler effettuare già adesso gli opportuni adempimenti affinché il file dei dati ci potrà essere inviato ai primi di settembre 2018.

3 Bonus pubblicità: sono state definite le disposizioni attuative ed è disponibile il modello per la richiesta del bonus

Per soggetti IVA

Facendo riferimento a quanto già riportato nel punto due della nostra precedente circolare n. 2/2018, Vi informiamo che sono state definite le disposizioni attuative del "bonus pubblicità". Tale credito d'imposta è pari al 75% o 90% (in base alla dimensione della ditta) dell'incremento di spese pubblicitarie rispetto all'anno precedente.

In particolare, per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 24/06/2017 – 31/12/2017 il soggetto interessato deve inviare un'apposita istanza telematica dal 22/09/2018 fino al 22/10/2018. L'istanza telematica dev'essere predisposta sullo specifico modello pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp> , dove sono reperibili anche ulteriori informazioni a riguardo nonché le istruzioni ai fini della compilazione del modello stesso.

L'istanza telematica va trasmessa tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Il ricevente dell'istanza di richiesta del "bonus pubblicità" provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione dell'ammontare del credito d'imposta spettante entro il 21/11/2018. Si fa presente che qualora le richieste di accesso all'agevolazione in esame superino le risorse disponibili, il credito d'imposta sarà ripartito (con conseguenti decurtazioni) tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante!

Informiamo che le spese pubblicitarie agevolabili vanno individuate in base al principio di competenza ex art. 109, DPR 917/86 (criterio della competenza economica). L'effettivo sostenimento delle spese di pubblicità dev'essere verificato/attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti (in sostanza sarà un dottore commercialista e revisore legale dei conti del nostro studio ad effettuare le verifiche necessarie e a rilasciare il predetto attestato); solamente per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2017 è sufficiente rilasciare una "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". Inoltre è richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciato da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente in merito all'assenza delle condizioni ostative/interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Facciamo presente che mediante le disposizioni attuative del "bonus pubblicità" è stato chiarito che non hanno diritto a richiedere tale bonus i soggetti che nel periodo di riferimento precedente non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria.

Siccome sarà il nostro studio a trasmettere l'istanza finalizzata all'ottenimento del "bonus pubblicità" per Vostro conto, chiediamo gentilmente ai nostri clienti interessati (e aventi diritto al "bonus pubblicità" in base ai criteri indicati al punto due della nostra precedente circolare n. 2/2018) di voler trasmettere via mail al nostro consulente di riferimento la seguente documentazione a riguardo per poter valutare la convenienza economica ad inoltrare la relativa istanza:

- estratto conto delle spese pubblicitarie riferite al periodo 24/06/2017 - 31/12/2017, nonché la copia delle relative fatture ricevute e copia dei relativi bonifici bancari mediante i quali le predette fatture sono state pagate;

- estratto conto delle spese pubblicitarie riferite al periodo 24/06/2016 - 31/12/2016, nonché la copia delle relative fatture ricevute e copia dei relativi bonifici bancari mediante i quali le predette fatture sono state pagate;
- estratto conto delle spese pubblicitarie riferite all'anno 2018 (dalla data di contabilizzazione più prossima possibile), con copia delle relative fatture ricevute e dei relativi bonifici bancari, nonché la stima degli investimenti pubblicitari ancora da attuare nell'anno 2018.

Una volta ricevuta predetta documentazione, saranno i nostri consulenti a verificare la spettanza e l'ammontare teorico del credito d'imposta; in caso di dimostrata spettanza, redigeremo noi il necessario attestato circa l'effettivo sostenimento delle spese pubblicitarie e il modello di richiesta del "bonus pubblicità" e Vi contatteremo ai fini di:

- ricevere da voi l'atto notorio rilasciato da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente in merito all'assenza delle condizioni ostative/interdittive previste dalle disposizioni antimafia;
- ricevere da voi la copia firmata dell'istanza stessa.

A questo punto saremo noi ad effettuare l'invio telematico della richiesta e dei relativi allegati.

Vi informiamo che a riguardo delle spese pubblicitarie di competenza dell'anno 2018, è stato disposto che, con istanza separata, da inviare anch'essa nel periodo dal 22/09/2018 fino al 22/10/2018, devono essere comunicati le relative spese pubblicitarie (su stampa anche on line e mediante emittenti radio-televisive) e tale comunicazione funge da "prenotazione" del credito d'imposta, dopodiché nel periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 si dovrà inviare un'ulteriore comunicazione telematica comprovanti le spese di pubblicità di competenza del 2018. A riguardo Vi facciamo presente che sarà utile stimare alla meglio i costi pubblicitari ancora da sostenere nell'anno 2018, per poter già "prenotare" l'importo corretto del credito d'imposta spettante; il pagamento delle relative fatture potrà poi avvenire anche successivamente.

Vi chiediamo gentilmente di volerci inviare predetta documentazione entro il 7 settembre 2018!

4 **Novità fiscali del “Decreto Dignità”**

Per soggetti IVA

Il “Decreto Dignità” è entrato in vigore in data 14/07/2018, e recentissimamente convertito in legge, contiene anche alcune novità fiscali, ove le più rilevanti sono le seguenti:

Perdita dell’iperammortamento in caso di cessione/delocalizzazione all’estero di beni agevolati

Ricordiamo che a riguardo dell’applicazione dell’iperammortamento è stato disposto che in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione dell’ammortamento maggiorato, non si verifica la perdita delle residue quote dell’ammortamento, qualora il bene originario sia sostituito con un nuovo bene strumentale avente le stesse caratteristiche tecnologiche del bene dismesso o superiori a esso.

Con il “Decreto Dignità” è stato disposto che in caso di cessione e delocalizzazione all’estero dei beni agevolati si verifica il disconoscimento dell’agevolazione fiscale pari alle addizionali quote di ammortamento dedotte in esercizi precedenti; da tale decurtazione sono esclusi i beni produttivi portati temporaneamente all’estero per fini produttivi (p.e. cantieri all’estero, ecc.).

Inapplicabilità del credito d’imposta per ricerca e sviluppo in caso di acquisto di beni immateriali da società infragruppo

Con il “Decreto Dignità” è stato disposto che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non trova applicazione per l’acquisto di beni immateriali (p.e. licenze e/o eventuali canoni pagati per licenze utilizzate) da società infragruppo. Come società infragruppo per tali fini sono da intendere le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ex art. 2359 C.C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Anche questa novità decorre dal 14/07/2018 ed è applicabile anche ai fini della determinazione della media di raffronto.

L’esclusione dei lavoratori autonomi dallo “Split - Payment”

Dalle fatture emesse a partire dal 14/07/2018 da parte di lavoratori autonomi opera l’esclusione dallo “Split-Payment”; questo in ragione del fatto che le fatture emesse da liberi professionisti sono già assoggettate alla ritenuta nella misura del 20%. Pertanto in futuro i

liberi professionisti che emettono fattura verso enti della pubblica amministrazione – o società controllate da enti pubblici e/o società quotate - incasseranno nuovamente come prima l’IVA esposta in fattura.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network